

Art. 1 - Denominazione

La Camera Penale Friulana, costituita in Associazione **non riconosciuta** già con atto notaio Rubini n. 51690 Rep. n. 10092 fasc. in data 23.10.1963 è associazione volontaria senza scopo di lucro dei penalisti friulani ed ha sede in Udine, presso il Palazzo di Giustizia. La Camera Penale Friulana aderisce all'Unione delle Camere Penali Italiane, conformandosi alle norme regolamentari, deliberate dal Consiglio delle Camere Penali. È costituita in Udine la libera Associazione denominata: "CAMERA PENALE FRIULANA" ed aderisce alla Unione delle Camere Penali Italiane.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede presso lo studio dell'Avv. Raffaele Conte, in Udine, via Daniele Manin n. 18.

Il mutamento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce variazione dello Statuto dell'Associazione e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 3- Durata

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.

Art. 4 - Scopo

Scopo dell'Associazione è quello di :

- I. promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale proclamati dalla Costituzione;
- II. operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;
- III. tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore e gli interessi professionali dell'avvocatura;
- IV. promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell'ordinamento costituzionale e giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire la libertà e l'autonomia della giurisdizione;
- V. vigilare sulla corretta applicazione della legge;

- VI. affermare che il diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell'individuo, e di vigilare affinché tale diritto venga sempre tutelato;
- VII. rinsaldare i vincoli di solidarietà e di colleganza professionale, favorendo l'attività del difensore penale anche con la istituzione e/o gestione degli opportuni servizi atti a facilitare l'esercizio della professione;
- VIII. promuovere e sviluppare il senso della deontologia;
- IX. assistere i colleghi e di tutelare il loro prestigio, in ogni sede;
- X. tenere contatti con le Autorità Giudiziarie al fine di favorire la collaborazione fra Magistrati ed Avvocati per il miglior assolvimento delle reciproche funzioni;
- XI. promuovere iniziative per l'aggiornamento e la preparazione professionale dei soci e dei difensori di ufficio
- XII. assistere i giovani colleghi nella preparazione all'esercizio dell'attività professionale, promuovendo le opportune iniziative;
- XIII. promuovere e/o mantenere contatti con le altre Camere Penali, con l'Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane, con l'Unione Triveneta delle Camere Penali e con le altre Associazioni forensi;
- XIV. mantenere rapporti di colleganza e collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, mediante proposte ed iniziative nell'interesse dei soci e della classe forense.

Per la realizzazione dello scopo sociale, l'Associazione può:

1. organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni;
2. promuovere e attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;
3. sviluppare l'attività di studio, ricerca e assistenza nel proprio settore di attività e in altri analoghi e affini, intrattenendo rapporti anche con le strutture universitarie, in particolare con quelle locali;
4. promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini;
5. farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
6. istituire borse di studio;
7. coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, anche a livello internazionale;
8. collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali; L'Associazione potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.
9. Ai fini delle sue attività l'Associazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali.

I proventi delle attività poste in essere dall'Associazione per realizzare lo scopo sociale non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.

ART. 5 - Soci

Possono aderire all'Associazione gli avvocati iscritti negli albi professionali che svolgono **continuativamente, anche se non in via esclusiva**, o che sono **motivatamente** interessati all'attività in campo penale.

Possono altresì aderire, senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, i praticanti avvocati.

Non potrà più aderire all'Associazione il socio già dichiarato decaduto da questa o altra Camera Penale Italiana, salva apposita e motivata delibera del Consiglio Direttivo in carica.

L'adesione ad altre Camere Penali deve essere dichiarata al momento della richiesta di adesione alla Camera Penale di Udine.

Essa è incompatibile con l'esercizio del diritto di voto e di elettorato all'interno della Camera Penale di Udine.

L'adesione si intende perfezionata, ove il Consiglio Direttivo nulla eccepisca, solo al momento dell'effettivo versamento della quota sociale. Ove il Consiglio Direttivo non intenda consentire all'adesione ha l'obbligo di comunicarne dettagliatamente il motivo a mezzo di raccomandata A.R.

Art. 6 - Cessazione da socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione oltre che per morte, per recesso, per decadenza **o per mancato rinnovo dell'iscrizione entro il termine stabilito del 28 febbraio di ogni anno o entro il diverso termine stabilito esplicitamente con delibera del Consiglio Direttivo.** ||

Il recesso del socio può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto o con altro mezzo equipollente al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci:

- a) che non partecipino **continuativamente** alla vita dell'Associazione
- b) che tengano comportamenti gravemente contrari **o incompatibili con** gli scopi **e le prerogative** dell'Associazione, ovvero **con le** deliberazioni assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- c) che non eseguano in tutto o in parte ogni altro versamento, **diverso dalla quota sociale**, richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- d) che non adempiano ai doveri inerenti alla qualità di associato e agli impegni assunti verso l'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo di raccomandata A.R. il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Il ricorso verrà discusso dal Collegio dei Probiviri, presieduto dal suo Coordinatore.
Il ricorso potrà essere accolto o rigettato, anche a maggioranza, dal Collegio.
Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- A. l'Assemblea dei soci,
- B. il Presidente,
- C. il Consiglio Direttivo,
- D. il Collegio dei probiviri,
- E. il Collegio dei revisori, ove nominato,
- F. i Comitati di zona
- G. il Comitato scientifico quale Organo Consultivo

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è formata da tutti i soci.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza o incompatibilità dal Vice Presidente, dal Tesoriere o dal Consigliere più anziano, ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno il **25%** dei soci **in regola con il versamento delle quote sociali**.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, in prima convocazione, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci, e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce, **di regola**, almeno una volta all'anno.

Essa:

- 1) elegge i membri del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri;
- 2) modifica lo Statuto dell'Associazione, o ne trasforma lo stato giuridico **e ciò con il voto favorevole ai almeno due terzi dei votanti** ;
- 3) scioglie l'Associazione con deliberazioni a maggioranza dei due terzi **degli iscritti**;
- 4) approva le norme regolamentari per l'attuazione dello Statuto;
- 5) approva il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Convocazione dell' Assemblea - Rappresentanza dei soci

L'Assemblea è convocata mediante invio, **almeno sette giorni prima**, di **apposita comunicazione via mail** o altro mezzo, anche informatico, scelto da chi convoca e ritenuto idoneo al raggiungimento del fine, a tutti i soci con l'indicazione del luogo, giorno e ora della prima convocazione, dell'ordine del giorno da discutere e deliberare e le indicazioni della eventuale seconda convocazione.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio; tuttavia nessun socio può rappresentare più di altri due soci.

Le delibere dell'Assemblea sono a disposizione dei soci che le richiedono.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione assicurando l'unità di indirizzo e la collegialità delle scelte.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; la sostituzione costituisce prova dell'assenza o impedimento dello stesso.

Il Presidente svolge le sue funzioni a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute **nello svolgimento dell'incarico**, secondo gli importi determinati annualmente dal **Consiglio Direttivo**.

Il Presidente rimarrà in carica **tre** anni e sarà rieleggibile in seguito **una sola volta, a prescindere da eventuali precedenti mandati nel Consiglio Direttivo**.

La carica di Presidente è incompatibile con **la carica di Presidente dell'Ordine o del Consiglio di Disciplina o di Presidente** in organi rappresentativi delle categorie forensi senza eccezione alcuna.

Art. 11 - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un tesoriere il quale gestisce il patrimonio dell'Associazione; effettua i prelievi dai conti correnti bancari e postali e provvede ai pagamenti, predispone la bozza del bilancio preventivo e consuntivo annuale che deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori, ove esistente.

Art. 12 - Presidente Emerito

Al fine di celebrare la lunga appartenenza e dedizione alla Associazione, il Consiglio Direttivo può eleggere fra i soci **in regola col pagamento delle quote sociali**, con almeno 20 anni di anzianità associativa e che abbiano precedentemente ricoperto incarichi negli Organi della Camera Penale Friulana, un Presidente Emerito della Associazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è coordinata da un Consiglio Direttivo, composto da **sei** a nove membri eletti dall'Assemblea, che dureranno in carica **tre** anni e saranno rieleggibili in seguito **al massimo altre due** volte consecutivamente

Qualora durante il mandato venissero a mancare fino ad un massimo di due componenti del Consiglio eletti dall'Assemblea, il Consiglio ne coopterà in pari numero fra i soci individuandoli sulla scorta dei risultati elettorali con riferimento ai primi soci non eletti; qualora venisse meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente e il Tesoriere.

La carica di membro del Direttivo della Camera Penale è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta in altri organi rappresentativi della categoria forense, con l'unica eccezione di quello di componente, non Presidente ovvero Vice Presidente, del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno **tre** dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti e delibera con il voto di maggioranza dei presenti. **In caso di parità prevale il voto del Presidente.** Il Consiglio Direttivo ha il potere di:

1. elaborare ed approvare i programmi di formazione ed aggiornamento professionale dei soci e dei giovani colleghi, e gestire scuole e corsi di formazione organizzati o patrocinati dall'Unione delle Camere Penali Italiane;
2. ratificare le decisioni della Giunta circa la determinazione delle quote associative annuali, ovvero, in caso di dissenso, compiere direttamente tale determinazione;
3. assumere iniziative per rafforzare i vincoli di solidarietà e di operatività fra i soci;
4. **vagliare le richieste di adesione e la regolarità dei versamenti delle quote sociali nonché l'effettivo e motivato interesse di adesione all'Associazione; tale insindacabile valutazione potrà essere delegata ad apposita Commissione;**
5. elaborare norme regolamentari per l'attuazione dello Statuto da sottoporre all'Assemblea;
6. nominare i delegati al congresso nazionale dell'Unione;
7. **nominare, ove lo ritenga opportuno apposite Commissioni, definendone gli incarichi.**

Il Consiglio svolge altresì funzioni consultive, se richiesto, nei confronti del Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane e della Giunta.

I membri del Consiglio direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, secondo gli importi determinati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea.

Il Collegio controlla le attività amministrative e contabili dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo e all'assemblea.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti ed elegge nel suo seno il proprio Coordinatore. I componenti del Collegio dei Probiviri svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, secondo gli importi determinati dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio ha il compito di dirimere eventuali contrasti fra i soci nonché di decidere in merito ai ricorsi avverso le delibere di decadenza dalla qualità di socio, in ciò libero nelle forme e nella procedura.

La decisione del Collegio dovrà essere motivata e comunicata al Consiglio Direttivo e agli interessati tramite PEC.

Art. 15- Regolamento elettorale

Convocazione dell'Assemblea e presentazione delle candidature. Elettorato attivo e passivo.

Il Consiglio Direttivo uscente convoca l'Assemblea elettorale con la modalità previste dall'articolo 9 del presente Statuto almeno 15 giorni prima del giorno stabilito per la votazione, indicando nell'avviso di convocazione la durata di apertura del seggio elettorale.

Le votazioni avverranno ogni tre anni nel mese di marzo.

Le candidature al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri devono pervenire per iscritto tramite PEC al Segretario entro 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea elettorale.

Sono eleggibili tutti gli avvocati iscritti alla Camera Penale in regola con il pagamento della quota associativa alla data del 28 febbraio dell'anno dell'invio della convocazione dell'Assemblea elettorale, a condizione che non versino in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto.

Potranno votare solo gli iscritti che siano in regola col versamento della quota sociale entro il giorno 28 del mese di febbraio dell'anno in cui si svolgono le elezioni.

Ufficio elettorale

L'Ufficio elettorale è composto da 3 (tre) soci, di cui 1 (uno) designato dal Consiglio Direttivo uscente, anche fra i suoi membri.

L'Assemblea elettorale nomina 2 (due) membri, scelti fra soci che non siano candidati o membri del Consiglio Direttivo uscente.

L'Ufficio elettorale elegge il suo Presidente fra i due scrutatori nominati dall'Assemblea. Lo scrutatore designato dal Consiglio Direttivo uscente funge da Segretario dell'Ufficio elettorale.

Modalità di espressione del voto

Possono esprimere il voto tutti gli iscritti alla Camera Penale in regola con il pagamento della quota associativa alla data dell'invio della convocazione dell'Assemblea elettorale.

Il voto di ciascun socio è uguale, libero e segreto.

Il Consiglio Direttivo uscente, dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature, dirama fra gli iscritti l'elenco dei candidati al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri.

L'Ufficio elettorale garantisce adeguatamente ai soci presenti all'Assemblea la conoscenza dell'elenco dei candidati, per i quali possono essere validamente espresse le preferenze.

L'elettore può esprimere su una scheda bianca un numero di preferenze al massimo pari a quanti sono i membri da eleggere del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri.

Non è ammesso il voto per delega.

E' ammesso il voto per corrispondenza, che può essere espresso per lettera in busta chiusa da far pervenire al Segretario del Consiglio Direttivo entro tre giorni dalla data dell'Assemblea in prima convocazione, con modalità che garantiscano l'anonimità della scheda, che l'Ufficio elettorale inserisce nell'urna, dopo averla estratta dalla busta ricevuta ancora chiusa dal Segretario del Consiglio Direttivo uscente.

Scrutinio ed esito delle elezioni

Terminate le operazioni di voto, l'Ufficio elettorale inizia immediatamente lo scrutinio, a porte aperte.

L'Ufficio elettorale garantisce la verbalizzazione delle operazioni di scrutinio e dei risultati dello spoglio delle schede.

Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, fino alla concorrenza del numero di posti vacanti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri.

L'Ufficio elettorale provvede ad escludere dagli eletti i candidati che versino in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto.

Ballottaggio

In caso di parità di voti fra più candidati per l'ultimo eletto, l'Ufficio elettorale indice la votazione di ballottaggio esclusivamente fra gli stessi.

L'Ufficio elettorale indice la votazione di ballottaggio non prima di 7 e non oltre 15 giorni dalla prima votazione.

Il Consiglio Direttivo convoca immediatamente l'Assemblea per il ballottaggio, per il giorno fissato dall'Ufficio elettorale, con gli stessi mezzi di convocazione del primo turno.

Alle votazioni di ballottaggio si applicano le stesse norme dettate per il primo turno elettorale.

Risoluzione di controversie

Se sorgono contestazioni sulla regolarità delle operazioni elettorali o sull'esito delle votazioni, l'Ufficio elettorale decide a maggioranza, al più presto e senza formalità.

Sia al primo turno, sia all'eventuale ballottaggio le contestazioni devono perentoriamente essere sollevate al più tardi subito dopo la fine dello spoglio delle schede.

Delle contestazioni e della motivazione della decisione sulle stesse è fatta menzione sul verbale delle operazioni di scrutinio.

Al termine delle operazioni elettorali, l'Ufficio elettorale effettua la proclamazione degli eletti trasmettendo al Consiglio Direttivo il verbale delle operazioni di scrutinio con gli allegati.

Disposizioni transitorie e finali

Il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per gli affari di ordinaria amministrazione fino al termine delle operazioni elettorali del primo turno. Se l'eventuale ballottaggio riguarda più di tre posti vacanti, il Consiglio Direttivo uscente resta in carica fino al termine di tutte le operazioni elettorali.

Le condizioni di incompatibilità rilevano a decorrere dalle prime elezioni successive all'entrata in vigore delle modifiche statutarie che le introducono, salva diversa disposizione transitoria.

Art. 16- Comitati di Zona

E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire in Tolmezzo, Palmanova e Cividale. Comitati di Zona composti dai soci individuati secondo il loro domicilio professionale; essi eleggono, su convocazione del Consiglio Direttivo, il loro Coordinatore che partecipa al Consiglio Direttivo con voto consultivo e durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo nel cui mandato è stato eletto. I Comitati di zona, nel rispetto delle finalità previste dall'art. 4 dello statuto, e sempre con riferimento a problematiche che caratterizzano l'ambito territoriale della zona, si propongono:

- I. di rinsaldare i vincoli di solidarietà e di colleganza professionale; favorendo l'attività del difensore penale anche con la istituzione e/o gestione degli opportuni servizi atti a facilitare l'esercizio della professione;
- II. di promuovere e sviluppare il senso della deontologia;
- III. di promuovere iniziative per l'aggiornamento e la preparazione professionale dei soci;
- IV. di assistere i giovani colleghi nella preparazione all'esercizio dell'attività professionale, promuovendo le opportune iniziative;
- V. di riferire agli organi dell'Associazione in ordine al funzionamento del procedimento penale avanti ai Giudici delle Sezioni Distaccate di Tribunale, avanti al giudice di pace e al funzionamento delle strutture amministrative giudiziarie presenti nel territorio.
- VI. di formulare agli organi dell'Associazione proposte in ordine al perseguimento delle finalità indicate nello statuto.

Art. 17 - Comitato Scientifico

Ove ritenuto opportuno, il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico.

Il Comitato scientifico è composto da cinque soci nominati dal Consiglio Direttivo stesso. Il Comitato può nominare al proprio interno un coordinatore- Il Comitato collabora col Consiglio Direttivo, anche con proposte di propria iniziativa, alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, segnatamente in via esemplificativa e non esaustiva :

- a) A richiesta del Direttivo predispone il materiale per i dibattiti ed incontri sulle questioni giuridiche curandone anche l'eventuale pubblicazione;
- b) organizza corsi di formazione o aggiornamento, sia per i soci che per quanti aderiscono all'Associazione.

Il Comitato scientifico riferirà del suo operato al Consiglio Direttivo

Art. 18 - Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio si chiude al 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente **nonchè** il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione **fino al giorno precedente** l'Assemblea convocata per la loro approvazione, e a disposizione di tutti i soci.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 19 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

CAPO VI

SCIoglimento- LIQUIDAZIONE

Scioglimento - Liquidazione

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a fini di utilità sociale.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI- NORME TRANSITORIE

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea convocata per l'approvazione del presente Statuto.

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e dalle leggi in materia.

Il Presente Statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci tenutasi in Udine, presso i locali del Tribunale di Udine, in data 26 maggio 2008 e conclusasi alle ore 13.30 del medesimo giorno e, pertanto, è entrato in vigore alle ore 13.30 del 26 maggio 2008.